

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Riconoscimento ufficiale del gas « Metilmercaptano » come gas tossico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda datata 26 ottobre 1973 della S.p.a. Clesa, con sede in Lonigo, con la quale si chiede l'autorizzazione a custodire, conservare ed usare gas metilmercaptano;

Ritenuto che detta sostanza per le sue caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche, debba essere considerata gas tossico, ai fini e agli effetti del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici;

Visto l'art. 2 del sopra citato regolamento speciale;
Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 10 maggio 1974;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza denominata « Metilmercaptano » è ufficialmente riconosciuta come gas tossico agli effetti del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni;

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935 è aggiunta la voce « Metilmercaptano » e la tabella approvata con decreto ministeriale 6 febbraio 1935 è integrata con la voce suddetta, come in allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

Elenco alfabetico delle sostanze che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore	Utilizzazione: se occorre l'autorizzazione prescritta all'art. 5		Custodia e conservazione a scopo in magazzini e depositi		Trasporti	
	No	Si	Quantità che è consentito custodire e conservare	Autorità che concede l'autorizzazione (a. 10) Med. Prov.	Quantità che è consentito trasportare senza licenza	Se occorre licenza
Metilmercaptano	—	Si	Nessuna	Medico provinciale	Fino a 15 kg.	Si oltre i 15 kg.

(5137)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Collocamento in ruolo, mediante concorsi interni riservati, del personale a contratto dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto l'art. 1, lettera d), della legge 6 marzo 1958, n. 199, con il quale è stata conferita all'Istituto nazionale della nutrizione personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante le norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Visto il regolamento organico per il personale dell'Istituto nazionale della nutrizione approvato con decreto 6 aprile 1964 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la delibera assunta in data 21 dicembre 1973 dal comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, con la quale si dispone in ordine al collocamento in ruolo — mediante concorsi interni riservati e nel limite dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle singole carriere, ad eccezione di quelle riferite ai ruoli della carriera direttiva dei ricercatori — del personale assunto a contratto dall'Istituto medesimo a diretto carico del bilancio od utilizzato presso uffici strutturati nell'ambito della sede centrale;

Considerato che la sopra citata delibera porta anche la declaratoria di cessazione dell'efficacia dell'art. 68,

e successive integrazioni, del regolamento giuridico ed economico per il personale dell'ente, sulla cui base può instaurarsi un rapporto a contratto;

Ritenuto, pertanto, che possa provvedersi all'approvazione della delibera di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la delibera assunta in data 21 dicembre 1973 dal comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, con la quale si dispone il conferimento, mediante concorsi interni e riservati al personale assunto a contratto, dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle singole carriere ad eccezione di quelle riferite ai ruoli della carriera direttiva del personale di ricerca.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 68, e successive modificazioni, del regolamento organico per il personale dell'Istituto nazionale della nutrizione, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. Il Ministro per il tesoro
SCHIETROMA

(5567)